



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT E THE OCEAN RACE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-195.0.0.-1

L'anno 2022 il giorno 03 del mese di Gennaio il sottoscritto Tartaglia Chiara in qualita' di dirigente di Direzione Politiche Dello Sport, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO PROLUNGAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 216 DEL D.L. "RILANCIO" N. 34/2020 CONV. IN L. 77/2020, DEL RAPPORTO CONTRATTUALE IN ESSERE CON LA S.S.D. ELISA s.r.l. CONCESSIONARIA DELL'IMPIANTO NATATORIO SITO IN GENOVA, PIAZZALE GUERRA N. 1.

Adottata il 03/01/2022
Esecutiva dal 03/01/2022

03/01/2022	TARTAGLIA CHIARA
------------	------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT E OCEAN RACE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-195.0.0.-1

OGGETTO PROLUNGAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 216 DEL D.L. "RILANCIO" N. 34/2020 CONV. IN L. 77/2020, DEL RAPPORTO CONTRATTUALE IN ESSERE CON LA S.S.D. ELISA s.r.l. CONCESSIONARIA DELL'IMPIANTO NATATORIO SITO IN GENOVA, PIAZZALE GUERRA N. 1.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- in data 09 febbraio 2007 è stato stipulato, tra il Comune di Genova e la S.S.D. A R.L. ELISA, il contratto rep. 65851 avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei lavori di ampliamento dell'impianto natatorio sito in Genova, Piazzale Guerra n. 1, nonché realizzazione di nuova palestra e nuova piscina per l'avviamento al nuoto e gestione di detta piscina ed opere di cui al contratto;

- ai sensi dell'art. 9 del predetto contratto, la durata della gestione è quantificata in anni 30 dalla data del verbale attestante l'immissione del Concessionario nella detenzione e consegna del servizio, intervenuta in data 03/02/2012, come da relativo verbale NP/20112/216 del 09/02/2012;

Considerato che:

- tra i devastanti effetti della pandemia, tuttora in atto, vi sono i danni subiti dai gestori degli impianti sportivi in seguito alla chiusura delle strutture imposta dalle Autorità per ridurre i contagi;

- in particolare i Decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri hanno sospeso, in ambito sportivo, le competizioni sportive e le sedute di allenamento degli atleti all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo;
- la predetta sospensione ovvero la loro limitata continuazione, nei casi previsti ed alle condizioni restrittive contemplate nei citati Decreti, ha condotto ad una ingente flessione degli introiti delle Società ed Associazioni Sportive, le quali hanno comunque dovute far fronte alle spese fisse, come, a titolo

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

esemplificativo, le utenze, i canoni di concessione, le tasse e, in alcuni casi, i compensi per i vari collaboratori sportivi;

Preso atto che:

- al fine di sostenere le Società operanti in ambito sportivo colpite dagli effetti della pandemia e concessionarie di impianti pubblici, il D.L. c.d. "Rilancio" n. 34 convertito in L. 77/2020 ha previsto, all'art. 216, la possibilità per le parti di concordare la revisione dei rapporti contrattuali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite anche attraverso la proroga del rapporto;

Rilevato che:

- con nota del 18/02/2021 n. prot. 64597 del 19/02/2021, la S.S.D. Elisa a r.l. ha reso noto alla Direzione Politiche dello Sport di avere subito, a causa delle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria, gravi perdite, conseguenti alla riduzione delle attività dell'impianto, rimasto totalmente chiuso dal 10/03/2020 al 30/05/2020 ed in seguito parzialmente utilizzato, limitatamente all'attività di palestra, dal 25/10/2020 al 24/05/2021, con riapertura della piscina solo dal 07/06/2021;
- la stessa ha pertanto richiesto, con la citata nota, un prolungamento della concessione in essere, fino a tre anni in modo da poter rientrare delle perdite subite;

Considerato che:

- a causa della pandemia e delle misure restrittive ad essa conseguenti, la citata Società ha quindi incassato minori entrate e sostenuto maggiori costi, tra cui quelli relativi alla sanificazione dei locali, come emerge dalla documentazione acquisita dall'Ufficio ed, in particolare, dal raffronto tra i bilanci consuntivi 2019 e 2020 societari;

Rilevata, per quanto precede, la necessità di concedere un periodo di proroga contrattuale, tale da consentire il rientro di dette perdite ed il ripristino dell'equilibrio economico-contrattuale alterato in seguito agli effetti delle citate misure restrittive, con ciò dando applicazione all'art. 216 del D.L. Rilancio n. 34/2020 conv. in L. 77/2020;

Ritenuto congruo, alla luce della prolungata chiusura dell'impianto e della conseguente parziale interruzione, durante il periodo di chiusura, degli effetti del contratto in essere con S.S.D. Elisa a r.l. tenuto altresì conto delle pesanti ripercussioni economiche di tale interruzione sulle entrate della predetta Società, destinate a protrarsi anche nel corso dell'anno 2021 ed in quelli immediatamente

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

successivi, un periodo di prolungamento di anni tre far data dal 03/02/2042, data di scadenza del vigente contratto, in modo da consentire il riequilibrio economico-contrattuale di cui sopra;

Ritenuto, conseguentemente, di prolungare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.L. Rilancio n. 34/2020 conv. in L. 77/2020 il contratto in essere con la S.S.D. Elisa a r.l. avente ad oggetto la gestione dell'impianto natatorio sito in Genova, Piazzale Guerra n. 1 per la durata di anni 3 a far data dal 03/02/2042 al 02/02/2045 e di approvare l'allegato schema di addendum contrattuale da sottoscrivere con la Società concessionaria;

Visti:

- gli artt. 107, 179, 183 e 153 comma 5, del D.Lgs. n. 267/18.08.2000;
- gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova approvato con delibera del C. C. n. 72 del 12.06.2000 e modificato con delibera C.C. 116 del 13.12.2005;
- gli artt. 4, comma 2, 16 e 17 D.Lgs 165 del 30.3.2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- il vigente Regolamento in materia di impianti sportivi;
- il D.L. Rilancio n. 34/2020 conv. in L. 77/2020, art. 216;

IL DIRETTORE DISPONE

Per i motivi di cui in premessa:

- 1) di prolungare alle vigenti condizioni, ai sensi dell'art. 216 del D.L. Rilancio n. 34/2020 conv. in L. 77/2020, il contratto rep. 65851 del 09/02/2007 in essere con la S.S.D. Elisa avente ad oggetto la gestione delle opere realizzate presso, a seguito di progettazione definitiva ed esecutiva, presso l'impianto natatorio sito in Genova, Piazzale Guerra n. 1 per un periodo di tre anni a far data dal 03/02/2042 fino al 02/02/2045;
- 2) di approvare, per l'effetto, lo schermo di addendum integrativo del citato contratto da sottoscrivere con la Società concessionaria;
- 3) di demandare a successivo provvedimento l'accertamento dei canoni dovuti dal gestore durante il periodo di prolungamento contrattuale;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000;
- 5) di dare atto dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore
Ing. Chiara Tartaglia

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT

A cronologico n.

del

CONTRATTO PER IL PROLUNGAMENTO DELLA CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN PIAZZALE GUERRA N. 1 – 16159 GENOVA

L'anno 2021(duemilaventidue) il giorno .del mese di _____ in Genova,
il Comune di Genova, con sede in Genova, Via Garibaldi, 9 cap. 16124, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato dall'Ing. Chiara Tartaglia, nata a Savona il 30/09/1974, nella sua qualità di Direttore della Direzione Politiche dello Sport, domiciliato per la carica in Via Di Francia n. 1 – 16149 Genova

e

la SSD Elisa a r.l., con sede in Piazzale Emilio Guerra n. 1 - Genova – cap.16159. –C.F. 01680600994, per brevità di seguito, detto anche Concessionario, rappresentata dal Presidente Signor, nato a il residente in.....

Con il presente atto le parti convengono l'integrazione, in conformità a Determinazione Dirigenziale n. 2022-195.0.0– del, del contratto stipulato in data 09/02/2007 con la SSD Elisa a r.l. con validità 30 anni dalla data del verbale attestante la consegna del servizio

PREMESSO CHE:

- in data 09 febbraio 2007 è stato stipulato, tra il Comune di Genova e la S.S.D. ELISA a.r.l., il contratto rep. 65851 avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei lavori di ampliamento dell'impianto natatorio sito in Genova, Piazzale Guerra n. 1, nonché realizzazione di nuova palestra e nuova piscina per l'avviamento al nuoto e gestione di detta piscina ed opere di cui al contratto;

- ai sensi dell'art. 9 del predetto contratto, la durata della gestione è quantificata in anni 30 dalla data del verbale attestante l'immissione del Concessionario nella detenzione e consegna del servizio, intervenuta in data 03/02/2012, come da relativo verbale NP/20112/216 del 09/02/2012;

- a seguito della situazione di emergenza sanitaria da "Covid 19" verificatasi nel Paese a far data dal mese di marzo 2020, sono stati adottati numerosi provvedimenti alcuni dei quali hanno imposto la chiusura delle attività sportive, in modo da evitare il diffondersi della malattia, mentre altri sono volti ad alleviare le conseguenze economiche dovute alla chiusura di dette attività;

- a tal fine, il D.L. n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", pubblicato in data 19/05/2020, convertito in L. 77/2020, ha disposto, all'art. 216, comma 2:

"2. In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase dicollauda, dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto. ";

- con nota del 18/02/2021 prot. 64597 del 19/02/2021, la Società concessionaria ha richiesto, a fronte della sospensione delle attività sportive dal marzo 2020 e delle gravi perdite all'uopo subite un prolungamento della concessione in essere ai sensi dell'art. 216 del D.L. 34/2020 conv. in L. 77/2020, al fine anche di poter rientrare dei costi straordinari sostenuti per la messa in sicurezza dei locali prevista dalla normativa antiCovid;

- con la predetta nota, la Società concessionaria ha, in particolare, comunicato che l'impianto è rimasto totalmente chiuso dal 10/03/2020 al 30/05/2020 ed in seguito è stato parzialmente utilizzato, limitatamente all'attività di palestra, dal 25/10/2020 al 24/05/2021, con riapertura della piscina solo dal 07/06/2021;

- la Società ha peraltro dovuto far fronte, nonostante la parziale sospensione delle attività, ai costi fissi di utenza ed alle spese inerenti la manutenzione, custodia e pulizia dell'immobile, incumbenti cui la stessa ha comunque continuato a provvedere;

- alla luce della documentazione prodotta dal concessionario, si considerano sussistenti i requisiti per il prolungamento ai sensi dell'art. 216, D.L. Rilancio n. 34 conv. in L. 77/2020, alle condizioni vigenti, del contratto sottoscritto il 09/02/2007 in essere con la SSD Elisa a r.l. fino alla durata di 3 anni a decorrere dal 03/02/2042, data di scadenza della vigente concessione.

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente contratto, le parti, come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1) Il Comune di Genova e la SSD Elisa a r.l. convengono l'integrazione, secondo i termini e le modalità di seguito indicati, del contratto .rep. 65851 avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei lavori di

ampliamento dell'impianto natatorio 1, nonché realizzazione di nuova palestra e nuova piscina per l'avviamento al nuoto e gestione di detto impianto, sito in Piazzale Emilio Guerra n. 1 – 16159 Genova:

ART. 9BIS – Durata del prolungamento contrattuale.

1. Il prolungamento della concessione in gestione dell'impianto ha durata per un periodo di anni 3 (tre) a partire dal 03/02/2042 fino al 02/02/2045 alle condizioni di cui al contratto rep. 65851 sottoscritto in data 09/02/2007 avente ad oggetto progettazione ed esecuzione di opere presso l'impianto sportivo sito in Genova, Piazzale Emilio Guerra n. 1– 16159 Genova, nonché relativa gestione.

ART. 10BIS – Garanzie

1. In attuazione di quanto previsto all'art. 10 del suddetto contratto rep. 65851 sottoscritto in data 09/02/2007 con riferimento alla garanzia dovuta successivamente alla emissione del certificato di collaudo provvisorio, il concessionario si impegna a versare, a garanzia dell'adempimento dei propri obblighi contrattuali per l'intera durata della gestione adeguata in forza del presente atto, una cauzione, pari al 10% dei canoni complessivamente dovuti dallo stesso, solo imponibile, ammontante ad Euro 1.980,06..

2. La suddetta cauzione deve essere reintegrata in caso di escussione integrale o parziale e verrà restituita al termine della gestione stessa, salvo che a seguito di verbale di riconsegna dell'impianto, redatto in contraddittorio tra il concedente e il concessionario, emergano danni alla struttura o gravi carenze manutentive all'impianto addebitabili a colpa del concessionario medesimo.

3. La cauzione definitiva deve essere effettuata con fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o permanente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

4. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del concedente.

5. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

6. Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del concessionario; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

7. Resta in ogni caso convenuto che qualora si verificassero inadempienze da parte del concessionario si procederà senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario all'incameramento della cauzione fermo restando il diritto della Civica Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni che da dette inadempienze potessero derivare.

ART. II) Le parti si danno atto che rimangono fisse ed invariate le restanti condizioni contrattuali di cui al contratto rep. 65851 avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei lavori di ampliamento dell'impianto natatorio 1, nonché realizzazione di nuova palestra e nuova piscina per l'avviamento al nuoto e gestione di detto impianto, sito in Piazzale Emilio Guerra n. 1 – 16159 Genova fatte salve eventuali diverse misure di riequilibrio economico-finanziario, da concordare con il Concedente, applicabili in forza del contratto cron. 65851 del 09/02/2007 e della vigente o normativa o di altra che verrà in futuro emanata.

ART. III) Tutte le spese riconducibili alla sottoscrizione del presente atto restano a carico del concessionario, che vi si obbliga.

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 del 26/04/1986. Letto confermato e sottoscritto.

Genova /01/2022

Per il Comune

Per il Concessionario

Il Direttore Ing. Tartaglia

Il Presidente